



UNAE
Unione Nazionale
degli Albi di Qualificazione
degli Installatori Elettrici

Ditta iscritta all'Albo aderente all'UNAE

OSSOLA IMPIANTI

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione n° A-18-083

Campo applicativo: IAF28

Istituto dell'Albo
delle Imprese Installatrici
Qualificate nella Esecuzione
degli Impianti Elettrici
Piemonte e Valle d'Aosta

IRPAIES

Via della Cittadella, 18
10122 Torino
Tel. (011) 337831

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Allegato I di cui all'Art. 7 del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37

N° 1.090

Il sottoscritto **OSSOLA Alberto Enrico**, Titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa **OSSOLA Impianti S.r.l.** (Società a Responsabilità Limitata), operante nel settore **IMPIANTI ELETTRICI**, con sede in **Via Nicola Sardi n° 13**, Comune di **14030 ROCCHETTA TANARO** (Provincia di **ASTI**), Telefono **0141/644034**, Fax **0141/644035**, Codice Fiscale e Partita IVA **01354800052**,

iscritta nel registro delle Imprese (D.P.R. 07/12/1995, n° 581) della camera C.C.I.A.A. di Asti n° **108750**,

iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (Legge 08/08/1985 n° 443) di Asti n° **29227**,
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):

Contratto di Subappalto del 22 Ottobre 2020.

Unione dei Comuni Bassa Reggiana (RE), installazione di rilevatore di infrazioni semaforiche all'intersezione tra la **S.P.2/Via Guastalla e Strada Pandelici nel Comune di Reggiolo (RE)**.

CIG: Z522DBC4D0. Sistemi denominati RedVolution.

inteso come: nuovo impianto; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria;

altro; **con potenza massima impegnabile inferiore a 3 kW.**

commissionato da **Traffic Technology S.r.l.**, Via **G. Cecchin n° 2 – 36063 Marostica (VI)**, installato nei locali siti nel comune di **42046 Reggiolo (Provincia di Reggio Emilia)**, sulla **S.P. 2/Via Guastalla all'intersezione con Strada Pandelici**,

di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo) **Traffic Technology S.r.l.**, Via **G. Cecchin n° 2 – 36063 Marostica (VI)**, in edificio adibito ad uso: industriale, civile, commercio, altri usi: **Controllo e gestione del traffico dei veicoli su strade Provinciali e Comunali.**

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2): **Traffic Technology S.r.l.**, Via **G. Cecchin n° 2 – 36063 Marostica (VI)**;

seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3):

• Legge n° 186 del 1° Marzo 1968 "Rispondenza degli impianti alla regola dell'arte";

• Norma CEI 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne";

• Norma CEI 11-8 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Impianti di terra";

• Norma CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo";

• Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua";

installato componenti e materiali adatti la luogo di installazione (artt. 5 e 6);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

schema di impianto realizzato (6);

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).

Allegati facoltativi (9): Dichiarazione relativa alla resistenza dell'impianto di terra.

D E C L I N A

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data: **09 Novembre 2020**

Il dichiarante
OSSOLA Alberto Enrico
Via Nicola Sardi, 13
14030 ROCCHETTA TANARO (AT)
Tel. 0141/644034 - Fax 0141/644035

Il responsabile tecnico
OSSOLA Alberto Enrico

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10).

Pagina 1 di 1

Comune

Impianto

Unione dei Comuni Bassa Reggiana




Data	Ora Inizio	Ora Fine
25 / 11 / 2020	10.00	11.00
Descrizione	ID Tecnico	
Collaudo iniziale: verificato corretto funzionamento delle apparecchiature omologate; verificata corretta impostazione dei parametri di rilevazione e di registrazione.	635	
IL COLLAUDO INIZIALE HA DATO ESITO POSITIVO		

Firma del Tecnico

Data	Ora Inizio	Ora Fine
Descrizione	ID Tecnico	
Firma del Tecnico		

Data	Ora Inizio	Ora Fine
Descrizione	ID Tecnico	
Firma del Tecnico		

Data	Ora Inizio	Ora Fine
Descrizione	ID Tecnico	
Firma del Tecnico		



CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE
UFFICIO COMANDO

Verbale di collaudo ai sensi dell'art. 102 D.Lgs 50/2016

Prot. 19699/2020

Il giorno 25/11/2020, alle ore 11,00 presso il Comando di Polizia Municipale, alla presenza del Comandante Romandini Carlo Alberto e dell'incaricato di Traffic Technology s.r.l., sig. Mirko Premoli, si procede al collaudo dei documentatori automatici omologati di infrazioni semaforiche (passaggio col semaforo rosso) reDvolution, installati nel Comune di Reggiolo all'intersezione semaforica lungo:

- **S.P.2/Via Guastalla all'intersezione con Strada Pandelici.**

Durante le operazioni di collaudo, si constata che:

- L'apparecchiatura reDvolution è installata in modo fisso e in posizione protetta, non manomettibile né facilmente oscurabile;
- L'apparecchiatura reDvolution è predisposta per entrare in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;
- L'apparecchiatura reDvolution viene impiegata secondo quanto riportato nel manuale di Installazione e nel manuale Utente in dotazione;
- L'apparecchiatura reDvolution riporta indelebilmente gli estremi del decreto di omologa Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.n.1384 del 07.03.16 e ss.mm.ii..

Si procede, inoltre, a visionare alcuni filmati registrati dal sistema di rilevazione, dai quali si constata che:

- Il reDvolution ha fornito, oltre ai due fotogrammi richiesti dal decreto di omologa, un filmato composto da oltre 120 fotogrammi, che riprende tutta la dinamica dell'evento;
- In particolare, dalla documentazione video-fotografica registrata dal reDvolution, è visibile il veicolo sia all'atto del superamento della linea d'arresto che quando lo stesso si trova circa al centro dell'intersezione controllata;
- Nei fotogrammi, sono visibili la panoramica dell'intersezione controllata e la lanterna semaforica che regola l'attraversamento;
- In ogni fotogramma, figurano in sovrimpressione la località dell'infrazione, la data e l'ora dell'evento registrato.

Preso atto di quanto sopra, si conferma che

IL COLLAUDO HA DATO ESITO POSITIVO

dando inizio al rapporto contrattuale dalle ore 00:00 del 26.11.2020, con scadenza alle ore 00,00 del 25.11.2020. *l.v.f.*

Novellara li 25.11.2020

Il Responsabile di Polizia Municipale

[Handwritten signature]

L'incaricato di Traffic Technology s.r.l.

[Handwritten signature]



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 1384

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la allora V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

Vista l'istanza in data 25 febbraio 2015, integrata in data 14 aprile 2015, con la quale la soc. Microrex s.p.a., con sede in Via degli Ulivi, 8-Ponte Buggianese (PT), ha chiesto l'approvazione di un documentatore fotografico delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo denominato "reDvolution";

VISTA la nota n. 2034, in data 4 maggio 2015, con la quale questa Direzione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Microrex s.p.a., unitamente alla propria relazione istruttoria per esame e parere;

VISTO il voto n.55/15,reso nell'adunanza del 18 dicembre 2015, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con la prescrizione che,per quanto riguarda il grado di protezione IP degli involucri contenenti gli elementi del sistema, debbano essere eseguite le opportune prove che confermino il valore dichiarato dal proponente riferito ad un IP66;

VISTA la nota in data 15 febbraio 2016 con la quale la soc. Microrex s.p.s. ha trasmesso la documentazione aggiuntiva in evasione della raccomandazione espressa nel citato voto n. 55;

D E C R E T A

Art.1. E'approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa denominato "reDvolution", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a., con sede legale in Via degli Ulivi,8-Ponte Buggianese (PT) .

Art.2. Il dispositivo "reDvolution", può essere utilizzato per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992, nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 dello stesso decreto legislativo.

L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di Installazione e nel manuale Utente.

Art.3. Il dispositivo denominato "reDvolution", quale documentatore di infrazioni al semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale,sia in modalità automatica;

Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto.

Roma,7.3.2016

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 2752

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la allora V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1384, in data 7 marzo 2016, con il quale la soc. Microrex s.p.a., con sede legale in Via degli Ulivi, 8-Ponte Buggianese (PT), ha ottenuto l'approvazione di un documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa denominato "reDvolution";

VISTA la nota in data 20 aprile 2017, con la quale la soc. Microrex s.p.a ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "reDvolution" ad una versione con due nuovi illuminatori prodotti dalla soc. Serinn snc, mod. IL-180/10 (con angolo di apertura fascio a 10°) e mod.IL-180/17 (con angolo di apertura fascio a 17°), da utilizzare singolarmente o in abbinamento;

CONSIDERATO che il richiedente ha dichiarato e documentato che le modifiche hardware apportate al dispositivo non influiscono sulla corretta acquisizione delle immagini essendo anzi migliorative;

DECRETA

Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa denominato "reDvolution", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a., con sede legale in Via degli Ulivi,8-Ponte Buggianese (PT), alla versione con due nuovi illuminatori prodotti dalla soc. Serinn snc, mod. IL-180/10 (con angolo di apertura fascio a 10°) e mod.IL-180/17 (con angolo di apertura fascio a 17°), da utilizzare singolarmente o in abbinamento .

Art.2. Il dispositivo "reDvolution" può essere utilizzato per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992, nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 dello stesso decreto legislativo.

L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di Installazione e nel manuale Utente.


Art.3. Il dispositivo denominato "reDvolution", quale documentatore di infrazioni al semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica;

Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica aggiornata con l'estensione richiesta e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.1384 del 7 marzo 2016 e del presente decreto.

Roma, 12/05/2017

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2 - Circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e controllo

Il Dirigente

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTI in particolare le lettere b) e g-bis), del comma 1-bis ed il comma 1-ter del citato art. 201, che stabiliscono i casi e le condizioni per l'accertamento automatico delle infrazioni commesse dal passaggio di veicoli al semaforo indicante la luce rossa, con apposite apparecchiature omologate o approvate per il funzionamento in modo completamente automatico;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la allora V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che per ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione d'infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1384, in data 7 marzo 2016, con il quale la società Microrex s.p.a, con sede legale in Via degli Ulivi, 8-Ponte Buggianese (PT), ha ottenuto l'approvazione di un documentatore fotografico d'infrazioni commesse da veicoli a intersezioni regolate da semaforo, quando lo stesso indica luce rossa, denominato "reDvolution";

VISTO il decreto dirigenziale n. 2752, in data 12 maggio 2017, con il quale la società Microrex s.p.a ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "reDvolution" a una versione con due nuovi illuminatori prodotti dalla società Serinn snc, mod. IL-180/10° e mod.IL-180/17°, da utilizzare singolarmente o in abbinamento;

VISTA la richiesta in data 22 gennaio 2019, integrata con atti in data 6 maggio 2019, con la quale la società Microrex s.p.a. ha chiesto un'ulteriore estensione dell'approvazione del dispositivo "reDvolution" a una versione con due nuove telecamere mod. S1131 (fissa) e mod. X6531 (Dome PTZ), prodotte dalla Panasonic, in sostituzione dei precedenti modelli AXIS, e con un nuovo modello di telecamera termica per il rilevamento delle autovetture (spire virtuali), denominato RV-FLIR2x, da utilizzare in maniera alternativa o in abbinamento al modello RV-FLIR1x precedentemente approvato;

CONSIDERATO che le modifiche hardware apportate al dispositivo, come dichiarato dalla società Microrex s.p.a. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono il corretto funzionamento del dispositivo, costituendone un miglioramento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014 n. 346 di rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, in particolare, alla Divisione 2 della Direzione Generale per la sicurezza stradale, è attribuita la funzione di omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni;

VISTA la direttiva del 15.07.19 n. 174 RD con cui il Capo Dipartimento ha temporaneamente delegato i direttori delle divisioni della Direzione Generale per la sicurezza stradale alla firma dei provvedimenti di rispettiva competenza;

D E C R E T A

Articolo 1 - Approvazione

1. L'approvazione, concessa con decreto dirigenziale n. 1384 in data 7 marzo 2016 al dispositivo documentatore fotografico d'infrazioni commesse da veicoli a intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa denominato "reDvolution", prodotto dalla società Microrex s.p.a., con sede legale in Via degli Ulivi, 8-Ponte Buggianese (PT), già estesa con il decreto dirigenziale n. 2752 del 12 maggio 2017, è estesa alla versione con due telecamere mod. S1131 (fissa) e mod. X6531 (Dome PTZ), e con un nuovo modello di telecamera termica per il rilevamento delle autovetture (spire virtuali), denominato RV-FLIR2x, da utilizzare in maniera alternativa o in abbinamento al modello RV-FLIR1x precedentemente approvato.
2. Restano valide le prescrizioni degli artt. 2, 3 e 4 del decreto n.1384 del 7 marzo 2016.

Articolo 2 - Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "reDvolution" devono corrispondere a quanto indicato nel decreto dirigenziale 1384 in data 7 marzo 2016, e a quanto riportato nel Manuale Installazione REV.3.1 del 30 aprile 2019, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.

2. Nel caso di eventuali condizioni d'installazione differenti da quelle individuate nel Manuale Installazione, dovranno essere adottati e certificati tutti gli accorgimenti atti a garantire la piena funzionalità del dispositivo nel rispetto dell'approvazione.
3. I dispositivi "reDvolution" devono essere utilizzati in base a quanto indicato nel Manuale Utente REV. 3.0 del 11 gennaio 2019.

Articolo 3 - Produzione e commercializzazione

1. I dispositivi "reDvolution" che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero.
2. I dispositivi "reDvolution" dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n. 1384 in data 7 marzo 2016, del decreto n. 2752 del 12 maggio 2017 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "reDvolution", in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi "reDvolution" che saranno prodotti, dovranno essere commercializzati unitamente al Manuale Installazione REV.3.1 del 30 aprile 2019 ed al Manuale Utente REV. 3.0 del 11 aprile 2019, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Silverio Antoniazzi

ANTONIAZZI SILVERIO
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP
Dirigente II
22.07.2019 11:35:25 UTC

